



**COMUNE DI NOCIGLIA**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Conferimento di incarico legale di assistenza legale stragiudiziale per risoluzione questioni in merito alla realizzazione dei lavori di coibentazione "a cappotto" delle pareti esterne della sede Municipale, anche con riferimento al rispetto del progetto e dei patti contrattuali

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **novembre** alle ore **11:20** nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Vincenzo VADRUCCI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	VADRUCCI VINCENZO	Si	
Assessore	DRAGONE STEFANIA	Si	
Assessore	SANCESARIO PASQUALE ANTONIO		Si

Totale Presenti: **2**

Totale Assenti: **1**

Partecipa il Segretario Comunale **Mario TAGLIAFERRO**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi i pareri allegati.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- questo Ente è beneficiario del finanziamento FSC 2014-2020. POA - Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - Delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016 in **applicazione** della Legge n. 190 del 23/12/2014 – EFFICIENTAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE - CUP C91G17000030005;
- con nota prot. 1646 del 25.03.2024 la Ditta ATITECNICA 85 SRL, affidataria dei lavori comunicava che *in fase di esecuzione degli scavi sono state riscontrate una serie di interferenze e di difformità nello stato dei luoghi rispetto al progetto posto a base di gara con una diversa conformazione delle opere di fondazione dello stabile nella sua interezza e che dette difformità e interferenze generano l'impossibilità di effettuare scavi oltre la profondità di cm 60-70 per la presenza di banchi rocciosi su cui sono state alloggiate alcune opere di consolidamento e opere impiantistiche;*
- con nota prot. 1682 del 27.03.2024 la D.LL. ha comunicato *la presenza di punti di distacco dei pannelli dello strato coibente con evidenti segni di rigonfiamento presenti sulle pareti verticali interessate da precedenti interventi di efficientamento energetico nonché la presenza di una serie di difformità e interferenze ai piedi del fabbricato in corrispondenza del ponte termico al nodo pavimento controterra-terreno, punto sensibile oggetto di intervento e probabile causa di infiltrazioni, dell'umidità e della comparsa della muffa presenti nei locali al piano terra dell'edificio lato nord-est;*
- con nota prot. 1691 del 27.03.2024 il RUP demandava alla DLL la valutazione dei necessari accorgimenti, prendendo in considerazione anche l'opportunità di predisporre nuovi accertamenti in merito alle previsioni progettuali atte a concretizzare l'obiettivo dell'efficientamento energetico così come previsto dalla linea di finanziamento nel cui ambito si interviene;
- con nota prot. 3487 del 19.06.2024 il RUP autorizzava la redazione della perizia variante;
- con nota prot. 4267 del 24.07.2024 questo Ente comunicava alla ditta esecutrice dei lavori di efficientamento energetico della sede municipale e alla D.LL. la presenza di gravi difetti dell'opera;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del III Settore n. 355 del 09.09.2024 con la quale è stato stabilito di affidare l'incarico di redazione di perizia in merito alla realizzazione dei lavori di coibentazione "a cappotto" delle pareti esterne della sede Municipale, anche con riferimento al rispetto del progetto e dei patti contrattuali per l'importo di € 4.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge all'Ing. Pierpaolo Madaro (MDRPPL67T22A662X);

**ATTESO CHE** con nota prot. 5812 del 23.10.2024 l'ing. Pierpaolo Madaro (MDRPPL67T22A662X) ha provveduto a trasmettere la relazione di perizia;

**DATO ATTO CHE**, all'esito delle operazioni peritali, il tecnico incaricato della redazione della perizia ha evidenziato che *"... Si ritiene che a prescindere della perfetta rispondenza dei materiali utilizzati alle caratteristiche prestazionali di progetto, la mancata posa in opera a regola d'arte del sistema "cappotto" (spessore di intonaco insufficiente; mancanza di posa in opera di accessori ed elementi da utilizzare in fase di montaggio) determina, comunque, la non rispondenza in toto al progetto ed ai patti contrattuali e, dunque, il "cappotto" realizzato andrebbe completamente rimosso, con conseguente notevole danno per il Comune di Nociglia...";*

**RILEVATO CHE**, per quanto sopra, il medesimo professionista ha proceduto a redigere una stima preliminare dei lavori necessari, sulla base delle quantità riportate in Computo Metrico in relazione al Cappotto termico dell'edificio;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Nociglia non dispone di un ufficio legale all'interno del proprio organico;

### RICHIAMATI:

- l'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi a oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii;
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che i principi generali di cui agli artt. 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato) dello stesso decreto trovano applicazione anche nel caso di contratti esclusi, tra cui l'art. 56 al comma 1 lett. h), anche i servizi legali di patrocinio e commessi;

### RITENUTO:

- che l'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, in quanto l'attività del legale è una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla

realizzazione di un prodotto finale, quale appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno, stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

- che il conferimento di incarico legale in relazione alla singola controversia giudiziale integra la fattispecie del contratto d'opera intellettuale, species del genus "contratto di lavoro autonomo", come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto *ratione materiae* e abbracciata dal legislatore comunitario (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 11.05.2012 n.2730);

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale dello 03.08.2018 n.2017, secondo cui la scelta del professionista deve essere "tale da evitare lo spreco di risorse pubbliche e, al contempo, idonea a perseguire nel modo più opportuno l'interesse pubblico";

**VISTE** altresì:

- la sentenza della Corte di Giustizia UE 06/06/2019 C-264/2018 con la quale si afferma che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti – ai sensi dell'art. 10, lett. d), I e II) della direttiva 24/2014 in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente";
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR705, la quale statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lazio n. 509 dell'8 giugno 2021, "Gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne alle quali si applica il regime degli art. 7, co. 6, del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 110, co. 6, del TUEL 267/2000, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di stato e gli indirizzi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sarebbero da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo quando la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato";
- il Decreto legislativo n.152/2016, come modificato dal D. Lgs. n.116/2020;
- il D. Lgs. 23/12/2021 n.201;
- l'art.1, comma 1, della legge n.481/1995;
- l'art.1, comma 527, della legge n.205/2017;
- l'art.14, comma 27, del Decreto legge 31/05/2010 n.78;
- la Legge regionale n.24/2012, come novellata dalla Legge regionale n.20/2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** dover procedere al conferimento di incarico legale di assistenza legale stragiudiziale per risoluzione questioni in merito alla realizzazione dei lavori di coibentazione "a cappotto" delle pareti esterne della sede Municipale, anche con riferimento al rispetto del progetto e dei patti contrattuali;

**DATO ATTO CHE**, a tal fine, per le vie brevi è stato richiesto un preventivo all'Avv. Domenico Mastrolia, con studio legale a Lecce viale XXV Luglio n. 2/B, specialista nella materia oggetto della vertenza;

**VISTO** il preventivo acquisito al n. 6041 del 07.11.2024 del protocollo comunale, con il quale il suddetto Avvocato, manifestando la propria disponibilità all'accettazione dell'incarico, quantifica il costo relativo all'assistenza giudiziale in € 3.082,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, ritenuto congruo in quanto ridotto rispetto alla tariffa professionale minima applicabile per lo scaglione di causa;

**RITENUTO, pertanto:**

- di sostenere le ragioni del Comune e, quindi, di conferire incarico all'Avv. Domenico Mastrolia l'incarico legale di assistenza legale stragiudiziale per risoluzione questioni in merito alla realizzazione dei lavori di coibentazione "a cappotto" delle pareti esterne della sede Municipale, anche con riferimento al rispetto del progetto e dei patti contrattuali;
- di stanziare allo scopo la somma complessiva di € 3.082,00 oltre accessori fiscali e previdenziali;
- di demandare al competente Responsabile di settore gli adempimenti conseguenti;

**VISTI** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

## **DELIBERA**

1. **DARE ATTO CHE** Le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** di quanto in premessa dichiarato e qui integralmente richiamato e, pertanto, di conferire incarico all'Avv. Domenico Mastrolia, con studio legale a Lecce viale XXV Luglio n. 2/B, specialista nella materia oggetto della vertenza, l'incarico legale di assistenza legale stragiudiziale per risoluzione questioni in merito alla realizzazione dei lavori di coibentazione "a cappotto" delle pareti esterne della sede Municipale, anche con riferimento al rispetto del progetto e dei patti contrattuali;
3. **DI STABILIRE** che al sopra menzionato professionista, incaricato di rappresentare il Comune nel procedimento di che trattasi, sarà corrisposto un compenso di € 3.082,00 oltre accessori fiscali e previdenziali, che trova copertura sul capitolo 1021044 del bilancio di previsione 2024/2026 - annualità 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2024;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del III Settore gli adempimenti conseguenti e successivi;
5. **DI DICHIARARE**, con apposita votazione unanime, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.



**COMUNE DI NOCIGLIA**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**OGGETTO: Conferimento di incarico legale di assistenza legale stragiudiziale per risoluzione questioni in merito alla realizzazione dei lavori di coibentazione "a cappotto" delle pareti esterne della sede Municipale, anche con riferimento al rispetto del progetto e dei patti contrattuali**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Nociglia, li **14/11/2024**

Il Responsabile di Settore  
f.to CASTORINA GIULIA

---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **Parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Nociglia, li **14/11/2024**

Il Responsabile di Settore  
f.to RIZZO GIOVANNI

---

Deliberazione n° **103** del **19/11/2024**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Presidente  
f.to Vincenzo VADRUCCI

Il Segretario  
f.to Mario TAGLIAFERRO

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Nociglia, **19/11/2024**

L'incaricato alla tenuta  
dell'albo pretorio informatico  
f.to TOMA ANNA

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore  
CASTORINA GIULIA

---